



**Città di Galatina**  
Provincia di Lecce

**ORDINANZA SINDACALE**

**N.20 DEL 31/03/2026**

**OGGETTO:** ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI (ANNO 2026). OBBLIGO DI MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE LIBERE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

**IL SINDACO**

**VISTI** i seguenti riferimenti normativi:

- art. 6 e 12/5 del D. L.vo 1/2018 (Codice della Protezione Civile);
- Legge n. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- art. 59, del TULPS 773/31;
- L.R. Puglia n. 38/2016 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia);
- L.R. 12-12-2019, n. 53 (Sistema regionale di protezione civile) nonché il R.R. 1/2016 (Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia), limitatamente, alle parti che non sono in contrasto con la legge (art. 19/1 L.R. 53/2019);

**ACCLARATO** che l'art. 8, del D.P.G.R. 08-06-2025 n. 334 (Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019), pubblicato nel BURP 12-06-2025, n.47/suppl., aveva imposto ai Sindaci, di emanare entro 15 giorni dalla pubblicazione del medesimo Decreto nel BURP, apposita Ordinanza, al fine di diffondere il contenuto del Decreto medesimo;

**NELLE MORE** dell'emanazione, anche per il corrente anno 2026, del rituale D.P.G.R. ad oggetto (Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019), con il quale annualmente viene, tra l'altro, reiterata ai Sindaci, la necessità di emanare, apposita Ordinanza, al fine di diffondere il contenuto del Decreto medesimo;

**VISTE** le note Prefettizie:

1)-**15-10-2025, n. 151636 (prot. comunale n. 0080233 – 15.10.2025)** - Fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia sul territorio dei comuni della Provincia di Lecce. Invio lettera a firma congiunta Prefetto - Sindaco del Comune;

2)-**08-01-2026, n. 2552 (prot. comunale n. 0001233 del 08.01.2026)** (Stagione A.I.B. 2026. Attività propedeutiche e di prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia sul territorio dei

Comuni della Provincia di Lecce di cui alla Legge 21-11-2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e all’art. 3 della L.R. 38/2016. Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati.  
**Richiesta di emanazione Ordinanza Sindacale. Entro il 28.02.2026);**

**RITENUTO** di condividere l’opportunità, di anticipare i tempi, rispetto alle tempistiche, di cui al D.P.G.R., da emanarsi nel prossimo mese di Maggio/Giugno;

**ATTESA** l’urgenza, stante l’avvicinarsi della stagione estiva 2026 che, non è da escludersi possa far registrare, come ogni anno, importanti incendi nel territorio di questa provincia;

**CONSIDERATO** altresì che:

-in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di terreni ed aree edificabili, di proprietà privata, poste sia all’interno che nella cintura esterna al centro abitato;

-il fenomeno di degrado e/o abbandono dei terreni, legato alla mancata pulizia e/o sfalcio di erbacce, sterpaglie e rovi nei medesimi presenti, oltre a costituire fonte di pericolo di incendio e quindi di compromissione delle condizioni generali di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, reca altresì pregiudizio, all’igiene pubblica, al decoro urbano, alla dignità della comunità locale, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell’immagine urbana;

-nel territorio comunale esistono diversi terreni, non edificati, abbandonati, privi di coltivazioni;

**RAVVISATA** la necessità:

-di promuovere le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi così come descritto nella normativa di settore e ribadito dalle raccomandazioni della Prefettura di Lecce;

-di emanare provvedimenti idonei a prevenire ed evitare i rischi di incendi oltre a preservare il decoro e l’igiene pubblica;

-di adottare provvedimenti tesi all’esecuzione di urgenti interventi di pulizia;

-di dover ordinare alla generalità dei proprietari, affittuari e detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili sia nell’abitato sia in periferia, siano essi persone fisiche o giuridiche, una radicale pulizia dalle stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, nonché il loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

**DATO ATTO** che risulta necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini;

**RICHIAMATA** inoltre l’Ordinanza Sindacale n. 27 del 20.05.2022 - prot. n. 0024806 - inerente l’obbligo impartito ai proprietari di terreni ubicati nel centro abitato di Galatina e frazioni, di eseguire i lavori di aratura e/o taglio della vegetazione spontanea presente sui terreni al fine di evitare il propagarsi di incendi e a salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica;

**VISTO** tenuto conto del Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 25.09.2013 e aggiornato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 27.04.2023;

**TUTTO** ciò premesso, recependo i contenuti della Campagna A.I.B. 2026, promossa dalla Prefettura di Lecce;

**VISTO** l’art. 54/4 del D. L.vo 267/2000 (Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale);

**ORDINA**

1)-ai proprietari, i conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o abbandonati, di eseguire, **entro e non oltre il 31.05.2026 ed a mantenere sino al 30.09.2026:**

a)-le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione e di ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di: mt. 15 (quindici metri) lungo il perimetro di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree di mt. 5 (cinque metri) e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti lungo il perimetro di terreni di superfici pascolive, con l'obbligo di realizzare fasce protettive da sottoporre ad aratura ed al trattamento sistematico con prodotti ritardanti la combustione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi;

b)-procedere a propria cura e spese, **entro e non oltre il 31.05.2026**, alla ripulitura di tali terreni da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione; al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale; allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio o che possa favorire il proliferare di animali ed insetti nocivi;

2)-ai proprietari o detentori frontisti di tutte le strade statali, provinciali, comunali, mulattiere, sentieri e scalinate soggette al pubblico transito di provvedere, a proprie spese, **entro il 31.05.2026 ed a mantenere sino al 30.09.2026**, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e che si riversano sulle carreggiate stradali, mulattiere e sentieri o scalinate, provvedendo, altresì, per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla potatura e diserbo (**presso Centro di Raccolta Comunale relativamente alla vegetazione derivante da utenze domestiche o ditte debitamente autorizzate per le utenze a carattere prettamente agricolo e/o comunque non domestico**), con divieto assoluto di depositare le risultanze di erbe e sterpaglie nei contenitori stradali predisposti per l'ordinario servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani (porta a porta);

3)-a tutti i cittadini, per il sopra citato periodo, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo (art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, l'assoluto divieto:

a)-di accensione fuochi di ogni genere;

b)-far brillare mine o usare esplosivi;

c)-usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

d)-usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

e)-tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;

f)-fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

g)-esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

h)-transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

i)-transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatte eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

l)-abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive oltre che di attuare qualsiasi altra attività che possa comportare il rischio di accensione di incendi nelle aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo presenti nel feudo di questo Ente;

4)-Ai proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, di provvedere prontamente e contestualmente a realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

5)-Ai proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi, al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di grave pericolosità di incendio, pratica comunque sempre vietata in qualsiasi periodo dell'anno, ad una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2/4 della L.R. 38/2016;

6)-Agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, di insediamenti produttivi e/o stabilimenti industriali nonché di aree ad essi destinate o di siti dismessi, **entro il 31.05.2026 e sino al 30.09.2026**, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, aree scoperte di propria pertinenza, ivi compresa la fascia e gli spazi destinati agli arretramenti dal filo stradale e le eventuali fasce di rispetto, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, sterpaglie, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, al fine di evitare che eventuali incendi, propagandosi alle aree circostanti o confinanti, abbiano suscettività ad espandersi alle strutture e infrastrutture industriali determinando incendi di interfaccia in ragione dei quali possano derivare gravi rischi per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento a quegli insediamenti nei quali siano presenti sostanze pericolose e/o infiammabili quali carburanti, gas, prodotti chimici e plastici e comunque soggette al controllo dei vigili del fuoco, tali da costituire a loro volta ulteriori sorgenti di innesco in grado di determinare, per gravità ed estensione, un concreto pericolo di indurre una propagazione dell'incendio con "effetti domino" di cui al **D. L/vo n. 105/2015 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)**, trattandosi di aree ad elevata concentrazione di attività commerciali e produttive;

-Ai proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, è fatto obbligo eseguire **entro il 31.05.2026** le necessarie verifiche e l'eliminazione dei fattori di pericolo come disposto dalla L.R. 12.12.2016 n. 38, ciascuno per la particella di propria competenza;

8)-All'ANAS, all'Acquedotto Pugliese, Alla Provincia di Lecce, (limitatamente al tratto ricadente all'interno di questo Ente), **entro il 31.05.2026 e ed a mantenere sino al 30.09.2026**, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio o in prossimità di esse, di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile al fine di realizzare, di fatto, idonee fasce di protezione allo scopo di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. I gestori delle strade indicate sono tenuti altresì ad effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura, ove necessario, delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, allo scopo di consentire il transito dei mezzi di soccorso antincendio;

### **ORDINA ALTRESI'**

9)-A tutti i proprietari, i conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o abbandonati all'esterno e all'interno del centro abitato di provvedere al **mantenimento delle relative aree** in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e

altre forme di vegetazione spontanea, quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne l'igiene e la sicurezza antincendio **in ogni periodo dell'anno.**

#### **SANZIONI:**

In caso di inosservanza si applica, previa valutazione delle circostanze che emergono, per ogni singolo caso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sanzione che può, tra le seguenti, ricorrere:

- a)-penale prevista dall'art. 423Bis/2 e/o 650 del C.P.;
- b)-amministrativa prevista dall'art. 10 della legge 353/2000;
- c)-amministrativa prevista dall'art. 12 della L.R. 38/2016;
- d)-amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. L/vo 267/2000;
- c)-sanzione accessoria, della rimozione delle cause di pericolo di incendio, ai sensi dell'art. 20 della Legge 689/81, con le procedure di cui all'art. 54/7 del TUEEL 267/2000;

In caso di inosservanza agli obblighi previsti dalla presente ordinanza, gli interventi posti a carico dei soggetti indicati **nei punti da 1) a 8)** che precedono, vengono eseguiti d'ufficio **a titolo di sanzione accessoria**, con rivalsa delle spese sostenute, nei confronti del/i contravventore/i.

#### **AVVISA**

Il Comando di Polizia Locale., ed ogni altro cui spetti, è incaricato di vigilare per il rispetto della presente. Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge n. 241/1990 chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. A norma dell'art. 4 della Legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Dott. TUNDO Luigi - Comandante del Corpo di Polizia Locale -

#### **DISPONE**

- a) -di allegare, sotto la lettera "A", la lettera "tipo" in premessa indicata, a firma congiunta Prefetto e Sindaco;
- b) -che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Galatina;

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Procura della Repubblica di Lecce - prot.procura.lecce@giustiziacert.it;
- Regione Puglia – Sezione Protezione Civile -protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce -protocollo.prefle@pec.interno.it;
- Provincia di Lecce: Ufficio Strade - protocollo@cert.provincia.le.it;
- Comune di Galatina: Comando Polizia Locale – Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici Servizio Ambiente e Verde Urbano;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce - com.lecce@cert.vigilfuoco.it;
- Questura di Lecce - gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Provinciale Carabinieri di Lecce – tle24995@pec.carabinieri.it;
- Carabinieri Forestali – fle43453@pec.carabinieri.it;
- Commissariato di P.S. di Galatina - dipps140.5100@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Galatina - tle31047@pec.carabinieri.it
- Direzione Provinciale ANAS – anas.puglia@postacert.stradeanas.it;
- ARPA Lecce pec: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
- AQP pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it;
- ANAS pec: anas.puglia@postacert.stradeanas.it;

nonché alle seguenti Associazioni di categoria interessate:

- a)-Confagricoltura – di Lecce pec: confagricolturalecce@pec.it;
- b)-Coldiretti Lecce – via Bari 17 – Lecce: coldirettilecce@legalmail.it;

c)-C.I.A. Lecce - Piazza Giuseppe Mazzini, 36 – Lecce - pec.lecce@cia.it;

**Il Sindaco  
Fabio Vergine**